

10204702207	
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA	
N. 591	06-03-2020
UFFICIO	
SEZIONE	
PRODOTTORE	



Tribunale ordinario di Vibo Valentia

Settore Lavoro e Previdenza

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso,

letti

I) la nota a firma della dott.ssa Immacolata Giglietta, dirigente di Cancelleria settoriale, avente prot. n. 560 del 5 marzo 2020;

II) l'istanza a firma del sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Sede, avv. Domenico Sorace;

III) il provvedimento del sig. Presidente del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, dott. Antonio Di Matteo, recante prot. n. 549 del 5 marzo 2020;

IV) il provvedimento adottato congiuntamente dal sig. Presidente del Tribunale di Vibo Valentia e dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo, recante prot. (del Tribunale) n. 483 del 2020;

attesa

la doverosità di attuare entrambe le anzidette determinazioni presidenziali;

considerata

la necessità di assumere iniziative organizzative rispettose delle prescrizioni sub-legislative emanate dalle Autorità competenti, e richiamate nelle precitate disposizioni dirigenziali;

valorizzate

le contestuali esigenze di:

MA
RV 10/3/2020
[Signature]

I) tutela della salute pubblica e privata;

II) correlato abbattimento del rischio di contagio;

III) conseguente minimizzazione a) della compresenza di più persone nei locali d'udienza, e b) degli scambi verbali tra presenti, data la singolare diffusività dell'agente patogeno COVID-19 per via orale;

IV) contingentamento dei tempi dell'interlocuzione processuale, alla luce delle peculiarità del rito, e avuto particolare riguardo all'indefettibilità e improcrastinabilità della camera di consiglio (immediatamente successiva all'udienza), alla cui maggiore ampiezza è direttamente parametrata la concreta capacità quali-quantitativa del giudice di deliberare provvedimenti istruttori o decisorii;

informa

i sigg. Avvocati:

- dell'imminente distribuzione per fasce orarie delle cause chiamate alle prossime udienze;
- dell'articolazione dell'udienza in massimo tre (3) fasce orarie di trenta (30) minuti ciascuna;
- del mantenimento fra le parti, nel corso dell'udienza, di un distanziamento minimo di tre (3) metri, conformemente – fra le altre – alla nota ministeriale recante prot. n. 41066.U del 27 febbraio u.s., e anche in ragione dell'assenza, nei locali deputati allo svolgimento delle udienze in materia di lavoro e previdenza, di aperture in grado di «assicurare la frequente aerazione degli stessi»;
- del possibile rinvio a data prudenziale delle cause recanti numero di parti contendenti superiore a due (2);
- della trattazione dei procedimenti a porte chiuse, con regolamentazione dell'accesso e della permanenza all'interno dell'aula a cura del giudice, nel rispetto dell'art. 127 c.p.c., a mente del quale *«L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente»*, nonché dell'art. 128, II c., c.p.c., giusta il quale *«Il*

giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni».

- della limitazione della discussione orale ai soli casi di assoluto rilievo, coinvolgenti diritti fondamentali della persona o essenziali attribuzioni sindacali, in ambo i casi a contenuto non patrimoniale;
- della sospensione sino a data da destinarsi delle prassi seguenti, poiché incompatibili con la trattazione degli affari in orari diversificati e prestabiliti:

I) riapertura del verbale d'udienza, in caso di sopraggiungimento di una parte alla chiamata della causa (qualora non trattata per assenza di tutti i procuratori) ovvero di avvenuta trattazione di quest'ultima (alla presenza dei soli procuratori effettivamente comparsi a tempo debito), peraltro rammentando l'inesistenza, innanzi al Tribunale ordinario, della cosiddetta "ora contumaciale", pedissequamente a Cass., Sez. II civ., sent. n. 18048/2012, secondo la quale «*Non è desumibile [...] il diritto della parte di poter comparire entro sessanta minuti dall'orario fissato, fidando sulla impossibilità di trattazione all'ora stabilita e di relativa chiusura del verbale*»;

II) pronuncia solamente a ridosso della chiusura dell'udienza di tutte le ordinanze ex art. 309 c.p.c., le quali saranno deliberate subito dopo la chiamata della causa, laddove rimasta deserta;

confida

nella collaborazione dei signori Avvocati, preannunciando sin da ora il ripristino – nella prospettiva della più ampia funzionalità dell'udienza e della leale collaborazione fra le parti e l'Ufficio – delle prassi sopra richiamate, una volta cessate le ragioni poste a base delle misure in questione, e

manda

alla Cancelleria per la trasmissione al Sig. Presidente del Tribunale, alla Dirigente di Cancelleria, e ai sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati compresi nel Distretto giudiziario, nonché per l'affissione del presente decreto all'interno e all'esterno del Palazzo di Giustizia ospitante il Settore del Lavoro e della Previdenza.

Vibo Valentia, li 6 marzo 2020.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza

Ilario Nasso